



CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO degli ACCOMPAGNATORI di ESCURSIONISMO (AE)

(Approvato dal Consiglio Centrale nella riunione tenutasi a Milano il 28 settembre 2002)

Premessa

Viste:

- la Legge dello Stato 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club Alpino Italiano" e la Legge dello Stato 24 dicembre 1985, n. 776 "Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano", ed in particolare l'art. 2 - paragrafi B, C, D, E, F, G, H, I;
- la Legge dello Stato 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina", ed in particolare gli artt. 20 e 21, nonché la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 372 del 3/6 luglio 1989;
- lo Statuto del CAI, ed in particolare l'art. 1;
- il Regolamento Generale del CAI, ed in particolare l'art. 1 paragrafi B, C, G, H, L, M;
- la Delibera del Consiglio Centrale del 12 gennaio 1991 sulla costituzione della Commissione Centrale per l'Escursionismo e relativo Regolamento;
- la Delibera del Consiglio Centrale del 26 marzo 1994 sulla estensione della scala delle difficoltà escursionistiche;
- la scala ed i limiti delle difficoltà escursionistiche T, E, EE, EEA, approvati dal Consiglio Centrale e pubblicati su "La Rivista del Club Alpino Italiano" n. 2, marzo/aprile 1988, integrati dalla difficoltà escursionistica EAI specifica per l'escursionismo in ambiente innevato con utilizzo di racchette da neve, approvata dal Consiglio Centrale;

Tenuto conto:

- del Documento del Gruppo di lavoro per l'Escursionismo del 17 febbraio 1990;
- del Disegno di Legge n. 207 della Regione Valle d'Aosta presentato il 12 giugno 1990;
- del Verbale della riunione tenutasi a Milano il 30 giugno 1990 tra il Gruppo di lavoro per l'Escursionismo, la Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Scialpinismo e la Commissione Centrale Alpinismo Giovanile, sull'opportunità della creazione della nuova figura dell'Accompagnatore di Escursionismo;
- delle diverse legislazioni regionali in materia di segnaletica e sentieristica;

Esaminati:

- il Regolamento per gli OTC e OTP del CAI;
- il Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo approvato dal Consiglio Centrale in data 21 novembre 1992, ed in particolare l'art. 22;
- gli Atti della tavola rotonda sulla responsabilità civile e penale dell'incidente alpinistico ed escursionistico del 5 novembre 1983 a Verona;
- la Charta di Verona del 25 novembre 1990;
- le Tavole di Courmayeur del 1° gennaio 1995;

Fatta salva:

- l'autonomia delle Sezioni di nominare dei capigita o direttori di gita, che possono operare anche al di fuori dei limiti dell'attività escursionistica;

La Commissione Centrale per l'Escursionismo

Adotta

il seguente "Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo (AE)" approvato dal Consiglio Centrale in data 28 settembre 2002.

GENERALITA'

Art. 1

Il presente Regolamento costituisce l'allegato 1 al "Regolamento della Commissione Centrale per l'Escursionismo" ed annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Centrale in data 21 novembre 1992.

Art. 2

La qualifica di Accompagnatore di Escursionismo ha estensione nazionale ed è qualifica ufficiale del CAI.

Art. 3

Presso la Commissione Centrale è istituito l'apposito Albo degli Accompagnatori di Escursionismo.

Art. 4

L'Accompagnatore di Escursionismo è socio maggiorenne del CAI, volontario, qualificato e aggiornato da appositi corsi, che si impegna con il proprio operato, ai diversi livelli dell'Associazione, a promuovere, organizzare, svolgere, coordinare la pratica dell'escursionismo.

Art. 5

L'Accompagnatore di Escursionismo deve possedere:

- a) esperienza escursionistica, maturata anche attraverso una pratica associativa;
- b) capacità organizzative tali da proporre, sviluppare, svolgere programmi e progetti;
- c) capacità di orientamento e uso delle carte topografiche;
- d) conoscenze storiche, naturalistiche e geografiche generali, tali da caratterizzare l'Accompagnatore di Escursionismo come uomo di cultura del territorio;
- e) conoscenza dei problemi ecologici, al fine di sensibilizzare gli escursionisti sulla necessità della tutela ambientale, secondo un modello equilibrato e coerente di fruizione del territorio;
- f) senso di responsabilità, capacità di decisione e di conduzione del gruppo;
- g) attitudine alle relazioni umane quale strumento per rapportarsi con il gruppo;
- h) attitudini didattico-educative e capacità di comunicazione;
- i) conoscenza delle tecniche di sicurezza e di soccorso.

Art. 6

L'Accompagnatore di Escursionismo è competente ad operare nell'ambito delle difficoltà escursionistiche descritte nell'Allegato 1 e classificate:

- a) T, E, EE, EEA, frequentando con esito positivo i corsi di formazione di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15;
- b) EAI, specifica per l'escursionismo in ambiente innevato con utilizzo di racchette da neve, frequentando con esito positivo i corsi di qualifica EAI di cui agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20.

L'Accompagnatore di Escursionismo opera anche nel campo della sentieristica e si adopera inoltre per favorire la cooperazione tra Sezioni.

Art. 7

L'Accompagnatore di Escursionismo presta la propria opera a titolo volontario e non può essere retribuito. Ha peraltro il diritto di missione, secondo le norme previste per i componenti degli OTC del CAI.

CORSI PROPEDEUTICI ALLA FORMAZIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO

Art. 8

I corsi propedeutici alla formazione degli Accompagnatori di Escursionismo vengono promossi dagli OTP Escursionismo, previa autorizzazione e regolamentazione da parte della Commissione Centrale, e sono destinati ai soci particolarmente motivati che intendono impegnarsi per la promozione, la gestione e l'organizzazione dell'attività escursionistica nell'ambito della propria Sezione.

Art. 9

Il programma dei corsi, approvato dalla Commissione Centrale, deve prevedere la

trattazione, a livello informativo, degli aspetti teorici e pratici connessi all'attività escursionistica in generale con particolare riferimento alle responsabilità dell'accompagnamento di gruppi in ambiente montano, nonché la constatazione delle reali motivazioni e della volontà di impegno in tale settore dei soci partecipanti.

L'organizzazione dei corsi propedeutici viene curata dagli OTP Escursionismo.

Il Presidente dell'OTP organizzatore, o un suo delegato, assume la direzione del corso.

Art. 10

Il socio che intende partecipare al corso propedeutico deve presentare la domanda, vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza, all'OTP organizzatore che deciderà sull'ammissione.

Art. 11

Il socio che abbia frequentato il corso propedeutico deve impegnarsi, negli anni successivi, a svolgere attività nel settore escursionistico della propria Sezione con programmazione, organizzazione e conduzione di escursioni al fine di maturare la necessaria esperienza, migliorare le conoscenze teorico-pratiche e consolidare le motivazioni personali.

La frequenza del corso propedeutico, e la successiva attività di cui sopra, costituiscono condizione indispensabile per l'ammissione ai corsi di formazione per Accompagnatori di Escursionismo.

CORSI DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO

Art. 12

I corsi di formazione per Accompagnatori di Escursionismo vengono promossi dagli OTP Escursionismo, previa autorizzazione e regolamentazione da parte della Commissione Centrale.

La Commissione Centrale nomina, tra i suoi componenti, un ispettore del corso avente la funzione di verificare l'attuazione del programma ed il rispetto delle disposizioni della Commissione Centrale stessa.

Art. 13

Il programma dei corsi, approvato dalla Commissione Centrale, deve prevedere la trattazione di una parte teorica e di una parte pratica atte a sviluppare ed accertare le indicazioni contenute nel precedente art. 5.

L'organizzazione dei corsi di formazione viene curata dagli OTP Escursionismo.

Il Presidente dell'OTP organizzatore, o un suo delegato, assume la direzione del corso.

Art. 14

L'aspirante Accompagnatore di Escursionismo deve presentare la domanda di partecipazione al corso, vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza, all'OTP Escursionismo organizzatore che deciderà sull'ammissione.

Art. 15

Il socio che abbia frequentato con esito positivo il corso di formazione, su parere motivato e scritto dell'OTP Escursionismo organizzatore, viene nominato dalla Commissione Centrale Accompagnatore di Escursionismo (AE) ed è competente ad operare nell'ambito delle difficoltà escursionistiche classificate T, E, EE, EEA.

Alla nomina viene assegnato il numero di matricola e vengono consegnati il libretto personale, la tessera di riconoscimento, il distintivo metallico e di stoffa. Il nominativo dell'Accompagnatore viene inserito nell'Albo degli Accompagnatori di Escursionismo, tenuto e aggiornato dalla Commissione Centrale.

CORSI DI QUALIFICA EAI PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO

Art. 16

I corsi di qualifica EAI per Accompagnatori di Escursionismo vengono promossi dagli OTP Escursionismo, previa autorizzazione e regolamentazione da parte della Commissione Centrale, e sono destinati agli Accompagnatori di Escursionismo che intendono impegnarsi nell'attività di accompagnamento di gruppi in ambiente innevato con utilizzo di racchette da neve.

Art. 17

Il programma dei corsi, approvato dalla Commissione Centrale, deve prevedere la trattazione di una parte teorica e di una parte pratica atte a sviluppare le conoscenze e fissare i limiti operativi per l'espletamento dell'attività di cui all'art. 16.

L'organizzazione dei corsi di qualifica EAI viene curata dagli OTP Escursionismo.

Il Presidente dell'OTP organizzatore, o un suo delegato, assume la direzione del corso.

Art. 18

L'Accompagnatore di Escursionismo che intende partecipare al corso di qualifica EAI deve presentare la domanda, vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza, all'OTP organizzatore che deciderà sull'ammissione.

Art. 19

Ai corsi di qualifica EAI possono essere ammessi gli Accompagnatori di Escursionismo che hanno già svolto attività di accompagnamento di gruppi in ambiente innevato con utilizzo di racchette da neve, oppure attività sci-escursionistica e/o sci-alpinistica.

Art. 20

L'Accompagnatore di Escursionismo che abbia frequentato con esito positivo il corso di qualifica EAI, su parere motivato e scritto dell'OTP organizzatore, è competente ad operare anche nell'ambito della difficoltà escursionistica classificata EAI.

La qualifica conseguita viene annotata sul libretto personale.

ATTIVITA' - AGGIORNAMENTO

Art. 21

All'atto della nomina l'Accompagnatore di Escursionismo si impegna ad operare, sulla base delle direttive impartite dall'OTC e dagli OTP Escursionismo, per la promozione dell'attività escursionistica nell'ambito della propria e di altre Sezioni.

Art. 22

L'Accompagnatore di Escursionismo deve avere cura di annotare l'attività svolta:

- a) sul prospetto (Allegato 2) che, al termine di ogni anno, deve essere vistato dal Presidente della Sezione di appartenenza ed inviato, entro fine febbraio, all'OTP Escursionismo di appartenenza;
- b) sul libretto personale di qualifica che, al termine di ogni anno, deve essere vistato dal Presidente della Sezione di appartenenza e vidimato dall'OTP Escursionismo di appartenenza in occasione dei seminari annuali di cui all'art. 23.

Art. 23

L'Accompagnatore di Escursionismo è tenuto a partecipare ai seminari annuali di aggiornamento tecnico-culturale promossi dall'OTP Escursionismo di appartenenza. In tale occasione l'OTP riscontra l'effettiva attività svolta, provvede a vidimare il libretto personale e verifica che l'Accompagnatore sia in grado di continuare il proprio operato.

La partecipazione ai seminari annuali di aggiornamento costituisce, salvo giustificato motivo, condizione indispensabile per il mantenimento della qualifica di Accompagnatore di Escursionismo.

Art. 24

La partecipazione all'assemblea congressuale nazionale organizzata dalla Commissione Centrale ha validità di ulteriore aggiornamento per l'Accompagnatore di Escursionismo e viene annotata sul libretto personale.

SOSPENSIONE E DECADENZA

Art. 25

La Commissione Centrale, direttamente o su segnalazione degli OTP Escursionismo, sospende per un periodo di tempo non superiore ad un anno, quegli Accompagnatori di Escursionismo che:

- a) senza giustificato motivo, non abbiano svolto, per un intero anno, attività che rientri nelle finalità della Commissione Centrale, o che comunque, per analogo periodo, non abbiano provveduto a sottoporre a vidimazione il libretto personale;
- b) senza giustificato motivo, non abbiano partecipato ai seminari annuali di aggiornamento promossi dagli OTP Escursionismo di appartenenza;

- c) tengano un comportamento non conforme agli artt. 21, 22, 23 e 24 del presente Regolamento;
- d) chiedano, per giustificato motivo, di interrompere momentaneamente l'attività.

Art. 26

La Commissione Centrale, direttamente o su segnalazione degli OTP Escursionismo, dispone la definitiva decadenza dalla nomina degli Accompagnatori di Escursionismo che:

- a) dopo una sospensione, continuino a mantenere l'atteggiamento che ha motivato la sospensione stessa;
- b) siano stati assoggettati a più di due sospensioni;
- c) presentino le proprie dimissioni dall'Albo;
- d) tengano un comportamento o compiano azioni gravemente contrarie all'etica del CAI;
- e) svolgano attività professionali lucrative utilizzando il titolo di Accompagnatore di Escursionismo;
- f) siano in possesso di qualifiche professionali nel settore escursionistico che consentano attività remunerative incompatibili con il principio di volontariato ribadito dall'art. 4;
- g) non risultino più iscritti al CAI;
- h) non partecipino, senza giustificato motivo, per due anni consecutivi, ai seminari annuali di aggiornamento tecnico-culturale.

La definitiva decadenza dalla nomina di Accompagnatore di Escursionismo comporta l'obbligo di restituzione alla Commissione Centrale, per il tramite dell'OTP Escursionismo di appartenenza, entro i successivi trenta giorni, del libretto personale, della tessera di riconoscimento e del distintivo metallico e di stoffa.

ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONISMO EMERITO

Art. 27

Agli Accompagnatori particolarmente meritevoli che, per validi motivi non possano più svolgere attività pratica, la Commissione Centrale, sentito il parere dell'OTP Escursionismo di appartenenza, può conferire la nomina di Accompagnatore di Escursionismo Emerito. Tale nomina viene annotata sull'Albo, sul libretto personale (che da quel momento non ha più necessità di essere sottoposto a vidimazione) e sulla tessera di riconoscimento, nonché incisa sul distintivo metallico.

ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONISMO ONORARIO

Art. 28

Agli Accompagnatori particolarmente distintisi quali protagonisti di imprese escursionistiche di riconosciuto valore ed impegno o meritoriamente impegnati a promuovere l'Escursionismo con opere tecnico-scientifiche o letterario-divulgative, la

Commissione Centrale, sentito il parere dell'OTP Escursionismo di appartenenza, può conferire la nomina di Accompagnatore di Escursionismo Onorario. Tale nomina viene annotata sull'Albo, sul libretto personale e sulla tessera di riconoscimento, nonché incisa sul distintivo metallico.

La Commissione Centrale può conferire la stessa nomina, con proprio motivato parere, ai Soci CAI privi della qualifica di Accompagnatore di Escursionismo ai quali vengano riconosciuti i meriti sopraindicati.

A tali Soci viene consegnato uno speciale attestato e la nomina viene annotata su un apposito Albo d'Onore tenuto e aggiornato dalla Commissione Centrale.

MODIFICHE

Art. 29

Modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Consiglio Centrale, su proposta della Commissione Centrale per l'Escursionismo, per l'adeguamento alle disposizioni di futura attuazione.

NORME TRANSITORIE

Art. 30

Ove gli OTP Escursionismo non siano operanti, i compiti di loro pertinenza vengono svolti dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo.